

Art. 15
Notifiche speciali

1. Vi sono forme particolari di notificazione, oltre a quelle indicate nel comma 2 del precedente art. 4, che il legislatore ha previsto per la notifica di determinati atti (*ad esempio per la notifica di atti tributari*).
2. La modalità procedurale di tali notifiche consiste nell'invio di posta raccomandata con avviso di ricevimento (*raccomandata a/r*) che produce gli effetti di una notifica.
3. Tali notifiche possono essere effettuate direttamente dal funzionario che ha emesso l'atto.